NORME PER AGEVOLARE ALLE AZIENDE DI CREDITO LO SMOBILIZZO DI IMPIEGHI A LUNGO E MEDIO TERMINE

Art. 6

Fermo per l'Istituto Mobiliare Italiano il trattamento fiscale stabilito dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 novembre 1931-X, n. 1398, sono soggetti alla tassa fissa di registro di L. 20 gli atti e contratti per mezzo dei quali le aziende di credito cedono in garanzia, ai sensi della presente legge, al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'IM.I.) le delegazioni di sovraimposte comunali e provinciali, le annualita' e i contributi statali e crediti verso Amministrazioni dello Stato, di cui si siano rese o si renderanno cessionarie. La stessa tassa fissa di registro e' dovuta per le relative liberazioni di vincolo.

Per le girate in garanzia di delegazioni sulle sovraimposte comunali e provinciali effettuate in ordine alle operazioni previste dalla presente legge non e' dovuta altra tassa di bollo.

Versione in vigore dal 8 dicembre 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per agevolare alle aziende di credito lo smobilizzo di impieghi a lungo e medio termine
Estremi	Legge 30 ottobre 1940, n. 1571
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-agevolare-alle-aziende-di-credito-lo-smobilizzo-di-impieghi/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it